



sent. 234/25

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23891** del registro di segreteria, istruttoria n. 907/2022 depositato in data 25 febbraio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile esterno sig. **FIORI FABIO**, CF.: FRIFBA87T11A462L, in qualità di consegnatario di fatto di azioni della società "ASCOLI RETI GAS"s.r.l. - società unipersonale del Gruppo del comune di Ascoli Piceno, un termine perentorio per la presentazione al Comune di Ascoli Piceno dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione relativamente al periodo dal 24.12.2020 al 31.12.2020 disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei

	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025, con	
	l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il	
	rappresentante del Pubblico Ministero nella persona della dr. Cirillo	
	Giovanni; assente l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 14/2025 di questo Giudice è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso la relativa documentazione	
	tramite l'applicativo DAeD n. 90630 del 28.5.2025.	
	2. In data 20.10.2025, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.	
	104966, l'agente contabile ha presentato una memoria difensiva con la	
	quale precisa che la società non può essere qualificata " <i>in house</i> ", in	
	quanto non soggetta al controllo analogo, e che non riveste la qualifica	
	di agente contabile, stante che non svolge alcuna attività di riscossione	
	o di esecuzione dei pagamenti, né ha la disponibilità di denaro, da	
	qualificarsi pubblico, né maneggia partecipazioni sociali.	
	Precisa, inoltre, che ha ottemperato alla resa del conto e chiede di	
	2	

dichiarare il discarico del conto e la compensazione delle spese di lite.

3. Nella camera di consiglio odierna il Pubblico ministero ha concluso per l'improcedibilità del conto, stante che, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in materia, il sig. Fiori nella qualifica rivestita non possa essere identificato quale agente contabile.

4. Dalla disamina degli atti, si rileva che il conto giudiziale è stato depositato.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto *"....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti."* (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, e, in particolare, ritenuto fondato quanto precisato dal PM, questo Giudice ritiene che debba procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- accerta che il sig. Fiori Mario non assume la qualifica di agente contabile e, per effetto, dichiara improcedibile il conto giudiziale depositato;	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	Depositata in Segreteria il 18.11.2025 Il funzionario amministrativo Maria Grazia Mariani <i>f.to digitalmente</i>	f.to digitalmente
	4	